

CO-PROGETTAZIONE, NELLA FORMA DELL'ACCREDITAMENTO C.D. LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 55, C. 4, D. LGS. N. 117/2017, DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI NON ACCREDITATI PER DISABILI (GRUPPO APPARTAMENTO, COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE)
SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO

Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:

L'Unione dei Comuni "Valle del Savio", Codice Fiscale 90070700407 - Partita IVA 04185880400 con sede legale a Cesena (FC) Piazza del Popolo n. 10, quale Amministrazione procedente, rappresentato da Barbara Solari (C.F. SLRBBR74R59F205X) nata a Milano il 19/10/1974 e domiciliato per la carica in Cesena presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e sottoscrive il presente atto in virtù del provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni Valle del Savio PGN 1302/2020 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore Servizi Sociali e ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
(d'ora in poi denominato "Amministrazione Procedente" o "Amministrazione" o "Ente Affidante")

L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Cesena Valle Savio, Codice fiscale e Partita IVA 0283810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale soggetto individuato in ambito distrettuale per la gestione amministrativa tecnico-contabile del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di Cesena Valle Savio, Dott. Francesco Sintoni nato a Forlì il 14/11/1982 (C.F. SNTFNC82S14D704I), il quale agisce munito dei necessari poteri attribuiti con deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 30/04/2021, di attribuzione dell'incarico di Direzione del Distretto, e per dare esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL n. 342 del 20/09/2018 recante "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m. e i.;

E

La _____ - Codice fiscale e Partita IVA _____, con sede legale in _____ - Via _____, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*
(di seguito denominato anche "Ente Attuatore Partner" o "EAP" o "Soggetto Attuatore")

* * *

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in data _____, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP) da accreditare ed ai quali affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del **Documento Progettuale (DP)** elaborato dall'Amministrazione procedente per ciascuno dei servizi interessati, allegati al medesimo Avviso.

Richiamati:

- la determinazione n. 328/2022 recante “ Avvio del procedimento di co-progettazione nella forma dell’accreditamento c.d. locale degli interventi in materia dei servizi non accreditati per disabili”;
- la determinazione n. ____ del ____ di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ;
- l’Avviso pubblicato in data ____ di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento Progettuale;
- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione pervenute all’Amministrazione - entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determina n. __ del ____ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale sono stati individuati in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica i partners funzionali all’attuazione dei progetti/interventi/servizi posti a base della procedura di co-progettazione;

Rilevato infine che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi, autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le parti;

Richiamati

- il parere n. 802/2022 del Consiglio di Stato sullo schema di Linee guida di ANAC in materia di indicazioni in materia di affidamento dei servizi sociali;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, recanti “Indicazioni in materia di affidamento di servizi sociali”.

Visti:

- l’art 118, quarto comma, della Costituzione;
- la L. 328/2000 e ss.mm.ii;
- il DPCM 30 marzo 2001;
- la L. 136/2010 e ss.mm.;
- la L.R. n. 2/2003 e ss.mm.;
- La L.R. n. 15/2018;
- La L. 106/2016;
- Il D. Lgs 117/2017;
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed in particolare gli articoli 30, c. 8, 59 e 140;
- la L. 241/1990 e ss.mm.;
- D. Lgs n. 267/2000;
- La L. 124/2017 e ss.mm.;
- il D.M. n. 72/2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55/57 del D.lgs 117/2017”;
- lo Statuto dell’Unione Valle Savio
- la delibera n. 11 del 29/06/2020 del Consiglio Unione ad oggetto “Modifiche al vigente Regolamento per la Vigilanza nelle strutture residenziali con un numero di ospiti fino ad un massimo di 6 posti denominate case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili fisici e psichici”;

- la vigente convenzione per la “Gestione associata dei servizi sociali e per l’integrazione delle attività socio-sanitarie nel distretto Cesena - Valle Savio. Triennio 2021-2023” approvata con deliberazione di Consiglio Unione n. 29 del 21/12/2020;
- il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020 dell’ambito distrettuale Cesena Valle Savio, approvato con deliberazione Giunta Unione n. 101 del 08/10/2018;
- il Programma Attuativo 2021 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020, approvato con deliberazione G.U. n. 88 del 05/10/2021;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella progetto definitivo individualizzato , come declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento Progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica e relativo al “ _____”.
2. I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L’EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall’Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione e nella forma peculiare dell’accreditamento

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, rinnovabile per un ulteriore anno.
2. Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli Enti affidanti e dell’EAP.
3. Resta inteso che la presente convenzione cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLE PARTI

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie;
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, l’Unione Valle Savio ha messo a disposizione degli EAP le seguenti risorse da intendersi come “importi massimi” erogabili;
 - a. € 0.000.000,00; (risorse finanziarie)
 - b. _____-(eventuali beni immobili di proprietà pubblica).

3. L'importo del contributo economico, condiviso negli appositi Tavoli di coprogettazione e riconosciuto dall'Ente Affidante a "___EAP___" per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € _____,00 .
4. L'importo di cui al comma 3 costituisce il massimo importo erogabile per il primo anno di progetto.
5. La rendicontazione e relativa liquidazione del contributo di cui trattasi sono disciplinati dalle allegare **Linee guida per la rendicontazione**.

ART. 4 – RISORSE UMANE UTILIZZATE

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP.
2. Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile/Coordinatore del progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà (unitamente al Legale Rappresentante dell'EAP) il Referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Ente Affidante nel rispetto di quanto riportato nelle allegare "Linee Guida su Monitoraggio e Vigilanza".
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaborazione ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.
5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 117/2017.
6. Il soggetto attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Ufficio Monitoraggio dell'Unione Valle Savio con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae* e titolo professionale.
7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

ART. 5 – ASSICURAZIONI

1. A tutela degli interessi pubblici dell'Unione Valle Savio e della AUSL Romagna, Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione Valle Savio e l'Azienda USL della Romagna sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Attuatore " _____ " deve stipulare una polizza assicurativa, valida per tutto il periodo della convenzione, per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con

massimali idonei, non inferiori ad € 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. L'Unione Valle Savio e l'Azienda USL della Romagna sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

4. L'EAP si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti dei terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola "claims made").

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contributo riconosciuto a " _____ (sogg. attuatore) _____ " per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, così come indicato al precedente art. 3, verrà corrisposto con le modalità indicate nelle "Linee guida alla rendicontazione" allegate alla presente convenzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. L'EAP con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga al rispetto tassativo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato a _____ ed avente le seguenti coordinate (IBAN):

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. In applicazione di quanto stabilito nella Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, aggiornata con delibera n. 556 del 31/05/2017 e con delibera n. 371 del 27/07/2022), il CIG (Codice Identificativo Gara) verrà assunto per ciascun servizio/progetto, al termine dei lavori dei Tavoli di co-progettazione

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente affidante. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Unione Valle Savio e all'Azienda USL Romagna le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 8 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

1. L'Ente Affidante assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione e riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili alla buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate ed a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.
2. A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

3. L'EAP, con le scadenze indicate nelle "**Linee guida rendicontazione**" (allegate alla presente convenzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale), procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Ente Affidante possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli art. 92 e 93 del CTS.
4. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato (non oltre 60 gg dalla conclusione), l'EAP presenterà una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'EAP si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.
3. Gli Enti Affidanti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.
6. In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Ente Affidante, l'Azienda USL della Romagna e l'EAP sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del GDPR.

ART. 10 – IRREGOLARITÀ O INADEMPIMENTI

1. Ove siano accertati irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Ente Affidante si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza dell'inadempienza e/o irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.
2. In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire così come risultanti dal

progetto definitivo individualizzato, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo 1% a max 5% per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. La medesima decurtazione di cui al comma precedente verrà applicata in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla L. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile, in relazione all'importo del contributo ricevuto.
4. E' fatta salva la decadenza dell'accreditamento, in caso di gravi e reiterate mancanze e/o inadempienze.
3. Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati da ciascuna.

ART. 11 – RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in qualunque momento previa diffida ad adempiere di 15 gg a mezzo PEC, per grave inadempienze degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, l'Ente Affidante riconoscerà solo le spese sostenute fino al ricevimento della diffida.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del CC costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura procedura concorsuale o di fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività riferiti ad ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività oggetto della convenzione;
 - grave difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo individualizzato;
 - ETS partner colpevole di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di contratti di lavoro e CCNL applicabile;

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. LGS. N. 81/2008)

1. L'EAP per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione si impegna:
 - a. ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di servizio, previste dal D.Lgs. 81/2008, avendo riferimento alla natura delle attività in questione;
 - b. ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c. a comunicare i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico dell'EAP.
2. Poiché l'EAP rientra tra gli ETS, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.
3. Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. P. R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.. Sarà obbligata al pagamento dell'imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.

ART. 14 - FORO

In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello afferente al territorio in cui ha sede il servizio/struttura.

ART. 15 - NORME FINALI

- 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- 2 La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La data di stipula del presente contratto e dei relativi allegati è quella della sottoscrizione con firma digitale da parte della Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione Valle Savio in qualità di Amministrazione procedente.

ART. 16 - ALLEGATI

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- Avviso pubblico;
- Documento Progettuale redatto dall'Ente;
- Linee Guida Rendicontazione;
- Linee Guida Monitoraggio e Vigilanza;
- Progetto definitivo individualizzato
- Determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per l'Unione Comuni Valle Savio:

Dirigente del Settore Servizi Sociali *Dott.ssa Barbara Solari*

Per l'Azienda USL della Romagna:

Direttore Distretto Cesena Valle Savio *Dott. Francesco Sintoni*

Per ETS partner " _____ " :

il Legale Rappresentante _____

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del " _____ " quale EAP,
DICHIARA

di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare gli artt. 3, 10 e 11.

il Legale Rappresentante del " _____ "